

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA E
NORME PER LA
CONVIVENZA
CIVILE DEL
COMUNE DI
SAN MARCELLO
PITEGLIO**

**Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile del
Comune di San Marcello Piteglio**

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 4 Accertamento delle violazioni
- Art. 5 Utilizzo del Volontariato
- Art. 6 Attività di Polizia Urbana e collaborazione con la Comunità cittadina

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- Art. 7 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 8 Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree Pubbliche
- Art. 9 Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n. 48/2017 –
Misure a tutela del decoro urbano
- Art. 10 Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse
- Art. 11 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi – Prevenzione degli incendi e sicurezza
delle persone
- Art. 12 Sicurezza degli edifici – Aree ed immobili dismessi
- Art. 13 Cautele per oggetti sospesi, ornamento esterno ai fabbricati e gocciolamenti
- Art. 14 Pulizia dei marciapiedi e comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

- Art. 15 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art. 16 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art. 17 Divieto di campeggio libero
- Art. 18 Volantinaggio in cassette postali
- Art. 19 Volantinaggio in generale
- Art. 20 Lancio di sassi o altri oggetti liquidi e uso di materiali recanti molestia
- Art. 21 Disciplina della mendicizia o accattonaggio
- Art. 22 Attività proibite e uso del suolo pubblico
- Art. 23 Esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art. 24 Divieto del “Writing” e della “SpayArt”- Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 25 Pulizia dei fossati

CAPO III Pubblica quiete e tranquillità delle persone – Rumori

Art. 26 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 27 Rumori molesti provocati da animali

Art. 28 Rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

CAPO IV Mestieri e Attività lavorative

Art. 29 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 30 Rumori provocati da mestieri, attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 31 Qualità, igiene e decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

CAPO V Cultura ed educazione alla legalità

Art. 32 Iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura ed educazione alla legalità

CAPO VI Sanzioni e Disposizioni Finali

Art. 33 Sanzioni

Art. 34 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

Art. 35 – Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 36 – Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento denominato Regolamento di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile del Comune di San Marcello Piteglio disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, delle norme di legge e del principio di specialità in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente, l'insieme delle misure e dei comportamenti volti ad assicurare la serena e civile convivenza nel Comune di San Marcello Piteglio, comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni ed tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

In particolare il Regolamento detta le disposizioni necessarie prevenendo gli illeciti che possano recare danni, pericoli o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano e ambientale, per favorire e promuovere la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è l'espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale.

2) Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

3) Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui sopra, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

A) sicurezza urbana e pubblica incolumità;

B) convivenza civile, vivibilità e igiene urbana, tutela del pubblico decoro;

C) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

D) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative, in relazione agli aspetti di interferenza tra le attività a rilevanza economica, comunque denominate, ed i beni pubblici definiti alle lettere A), B) e C) del presente comma;

E) cultura ed educazione alla legalità.

4) Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione e deve intendersi come norma di principio, indirizzo e coordinamento anche rispetto alle future disposizioni regolamentari comunali. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Definizioni

1) Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

A) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale e per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;

- B) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- C) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, che nel riposo e nel tempo libero;
- D) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri di qualsiasi tipo, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia;
- E) cultura ed educazione alla legalità: le azioni che il Comune può intraprendere per affermare la cultura del rispetto delle norme di civile convivenza, informando i cittadini, e divulgando soprattutto in età scolare, la cultura del rispetto, per la crescita armoniosa ed equilibrata delle future generazioni, e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
- 2) Gli interventi della Polizia Municipale assolvono alla cura di interessi Pubblici.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del seguente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia dello Stato.

Art. 5 - Utilizzo del Volontariato

- 1) Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Volontariato con le modalità nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 6 – Attività di Polizia Urbana e collaborazione con la Comunità cittadina

Il Comune di San Marcello Piteglio valorizza la collaborazione con la Comunità cittadina e con le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana. Sostiene inoltre, iniziative di cittadinanza attiva per l'attuazione di progetti di pubblico interesse e contrasto al degrado. Ai fini della tutela degli interessi comuni e nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che incidono sulla vivibilità della Comunità, l'Amministrazione Comunale promuove confronti e collaborazioni attive con le categorie di esercenti.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 7 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

- 1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e Regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza, è fatto divieto a chiunque con il proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità di persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo, causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie.
- 3) Ferme restando altresì le disposizioni contenute nelle Leggi Statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi anche di ritrovo, pubblici o aperti al pubblico.
- 4) Fatti inoltre salvi i divieti di cui sopra, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla legge, è fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti.

Art. 8 Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree Pubbliche

- 1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di Esercizi Pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'Amministrazione Comunale con oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze ecc.) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
- 2) Durante manifestazioni ed eventi dovrà essere effettuata la mescita in bicchieri di plastica o carta.
- 3) E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connesse al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, e luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto diretta responsabilità dei relativi gestori, legali rappresentanti o di chi ne fa le veci.
- 4) Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazione di particolare interesse pubblico, salvo comunque il consentire che la mescita avvenga in contenitori di plastica o carta.

Art. 9 Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n. 48/2017 – Misure a tutela del decoro urbano

- a) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "disposizioni urgenti di sicurezza della città", in relazione alle misure a tutela del decoro

urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1) del già citato articolo: le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro un perimetro di 100 metri;

b) parchi urbani e tutte le aree adibite a verde pubblico;

c) presidi sanitari;

d) luoghi di culto e della cultura;

e) mercati, fiere e manifestazioni di pubblico spettacolo, sagre ed eventi con richiamo considerevole di avventori;

f) centri commerciali e supermercati;

g) le stazioni di autolinee.

2) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti di seguito specificati nei punti a), b), c), d), e), del presente comma, lesivi dell'accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico compiutamente individuate nel comma precedente del presente articolo, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48:

a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredamento urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone;

b) compiere atti che offendano la pubblica decenza ai sensi del Codice Penale;

c) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene;

d) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate da un fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui;

e) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione.

3) L'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche per le violazioni di cui all'articolo 688 del codice penale, ai soggetti in stato di ubriachezza o in evidente stato di alterazione psicofisica correlato all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 10 – Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

1) Tutti sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.

2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, con il proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti con danneggiamento delle tombe, loculi e dei suoi arredi.

4) I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 11 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi - Prevenzione degli incendi e sicurezza delle persone

- 1) E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose anche con energia elettrica, accendere fuochi, polveri e liquidi infiammabili, o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata.
- 2) E' vietato accendere, lanciare e fare esplodere qualsiasi artificio pirotecnico di libera vendita, quali, a titolo esemplificativo petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili in luoghi pubblici aperti al pubblico o privati, nel periodo temporale che incorre fra le ore 18.00 del 31 dicembre e le 08.00 del 1 gennaio di ogni anno, con il precipuo scopo di proteggere gli utenti deboli, quali anziani, bambini, persone particolarmente sensibili per le proprie condizioni di salute nonché di tutelare qualsiasi animale, dallo stress acustico connesso all'uso massivo di artifici pirotecnici durante i festeggiamenti di capodanno, fatti salvi gli eventuali ed idonei provvedimenti amministrativi autorizzatori da adottarsi su richiesta motivata.

Art. 12 – Sicurezza degli edifici – Aree ed immobili dismessi

- 1) E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili, edifici, o aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili e le misure idonee al fine di evitare ogni forma di accesso e indebite intrusioni, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, possibili occupazioni abusive e danneggiamenti, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità della popolazione e la sicurezza urbana, chiudendo anche efficacemente tutte le zone di accesso.
- 3) Le aree private devono essere delimitate da recinzioni.

Art. 13 - Cautele per oggetti sospesi, ornamento esterno ai fabbricati e gocciolamenti

- 1) E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, in modo da evitarne la caduta, gli oggetti di ornamento, quali vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili, posti sulle finestre e sui balconi, infissi, e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o condominiali, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
- 2) Nell'innaffiare i vasi di fiori o piante che siano posti su finestre o balconi o collocati all'esterno degli edifici, è vietato far cadere l'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- 3) E' altresì vietato far gocciolare acqua anche per l'attività di impianti di condizionamento, ancorché tramite intubamento o canalizzazione che conduca sulla pubblica strada.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque meteoriche in stato di conservazione tale da impedire stillicidio nei confronti delle aree pubbliche.

Art. 14 - Pulizia dei marciapiedi e comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose

- 1) I proprietari o conduttori degli edifici, per senso civico quali appartenenti alla Comunità, hanno l'obbligo di effettuare la pulizia dei marciapiedi, prospicienti le loro proprietà o gli immobili di loro conduzione, di strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico.
- 2) I proprietari e gli amministratori di condominio o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli immobili, durante e a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi prospicienti e passaggi pedonali per tutta la lunghezza dei medesimi e dai rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare, nonché da tetti, gronde, balconi o terrazzi, a cura dei frontisti, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

- 1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene, sanità, tutela ambientale e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino uguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

Art. 16 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere

- 1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e Regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici o aperti al pubblico ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno con il proprio comportamento anche colposo ai beni pubblici, agli spazi comuni, alle pertinenze di servizio, agli edifici, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della Comunità o lasciato alla pubblica fede; allo stesso modo chiunque deve tenere un contegno tale da non recare danno agli altri e non alterare le condizioni di vivibilità per la Comunità.
- 2) Fatti salvi i divieti di cui al comma 1 e le maggiori sanzioni del Codice Penale, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla Legge, in luogo pubblico o aperto al pubblico o soggette ad uso pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
 - b) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio, disturbo o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra, sul marciapiede, ostruire le soglie d'ingresso o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone in qualunque luogo e condizione si trovino, anche in forma di questua, salvo che non costituisca richiesta impellente di aiuto;

- c) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi a ciò non adibiti;
- d) abbandonare indiscriminatamente alimenti destinati ad animali;
- e) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile, o condurre l'acqua delle fontanelle pubbliche a distanza servendosi di tubi o condutture di qualsiasi tipo, nonché sprecare acqua;
- f) bivaccare, sdraiarsi sul marciapiede, sulle pubbliche panchine o su suolo pubblico;
- g) gettare a terra immondizie, residui di qualsiasi specie, carte, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare;
- h) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per mendicare, vendere merci, offrire servizi di qualsivoglia natura;
- i) sputare a terra o contro oggetti e persone;
- j) distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini autoadesivi e simili, collocandoli su beni pubblici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, salvo se non diversamente autorizzati;
- k) sostare con veicoli su aiuole e spazi destinati al verde pubblico;
- l) imprecare o bestemmare;
- m) abbandonare i rifiuti prodotti (lattine, bottiglie, oggetti di carta ed altro) nei luoghi dove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico non risulti vietato;
- n) incatenare o agganciare con strumenti vari velocipedi, ciclomotori, motocicli o qualsiasi altro oggetto che possa risultare ingombrante o pericoloso agli impianti della segnaletica, stradali o alle strutture di arredo urbano in genere, fatte salve le strutture all'uopo predisposte;
- o) entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane o vasche pubbliche nonché, gettarvi volontariamente o immergervi persone, animali o oggetti.
- p) effettuare evidenti ed inopportune operazioni di lavaggio della propria persona, di animali o di qualunque oggetto, presso fontane o vasche pubbliche o fontanelli dell'acqua potabile, ovvero fare uso improprio delle stesse.
- q) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta o velocità attrezzature di arredo urbano in genere, nonché segnaletica stradale.
- r) salire sui monumenti, alberi, sulle fontane e in ogni altro bene di proprietà comunale e/o superare le recinzioni apposte dall'Autorità.
- s) arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate o altri beni pubblici.
- t) entrare o permanere nei giardini pubblici oltre l'orario di apertura.
- u) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività o privati.
- v) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme a quello stabilito;
- w) richiedere insistentemente donazioni di denaro sulla pubblica via, nei parcheggi di esercizi commerciali ovvero davanti agli stessi;
- x) apporre manifesti, striscioni, fotografie, volantini, scritti e disegni in generale, su muri, lampioni, pali, recinzioni e qualsivoglia elemento che si caratterizzi di arredo urbano salvo che non espressamente autorizzato dalla autorità competente;
- y) effettuare depositi o collocazioni di cose, anche in proprietà privata se esposte alla pubblica via, quando costituiscono nocimento all'igiene, all'estetica o al decoro.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

- 3) E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte.
- 4) E' fatto altresì obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali sui immobili o terreni prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico mantenerne il decoro.
- 5) E' fatto obbligo ai gestori dei locali e di qualsiasi attività, di provvedere alla costante pulizia delle occupazioni di suolo pubblico o delle pertinenze esterne e delle aree attorno a cui insiste l'immobile, eliminando ogni sporcizia o imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti, provvedendo

all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti ed in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.

6) E' vietato lasciare disponibili ed utilizzabili all'esterno dei locali, sedie, tavoli, panchine e simile oltre l'orario di apertura dell'esercizio stesso.

7) Gli allestimenti, i dehors, i banchi e i loro annessi e ogni altro simile manufatto o costruzione permessa temporaneamente dovranno essere tenute pulite ed in perfette condizioni igieniche; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti. Allo scadere della concessione di suolo pubblico lo stato dei luoghi dovrà essere correttamente ripristinato dal concessionario.

Art. 17 – Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, mediante l'utilizzo di tende, automobili, caravan, autocaravan, camper e simili, mezzi mobili di pernottamento comunque attrezzati o trasformati in abitazione che appoggino su suolo pubblico, oltre che con le ruote con altre attrezzature di campeggio o attendamento od occupino la sede stradale, eccedente l'ingombro proprio del veicolo ai sensi dell'art. 185 Cds, fuori dalle aree appositamente attrezzate.

2) Sono fatte salve le soste temporanee debitamente motivate dei titolari di autorizzazioni temporanee di Spettacoli Viaggianti, Circhi ed analoghe attività, in tal caso saranno allestite aree temporaneamente attrezzate idonee allo stazionamento ed a spese dei richiedenti.

3) E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree consentite. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui sopra e comunque in caso di inconvenienti le Forze dell'Ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

Art. 18 – Volantinaggio in cassette postali

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali personali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e o alla società di distribuzione nonché all'incaricato della distribuzione.

Art. 19 – Volantinaggio in generale

1) Il volantinaggio può essere effettuato solo direttamente a mano di persone fisiche. E' vietata la distribuzione sui veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi ed aree pubbliche. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e o alla società di distribuzione nonché all'incaricato della distribuzione.

2) Fatte salve le norme statali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico, è consentito, fuori dalle aree destinate alla circolazione stradale, distribuire volantini o altro materiale cartaceo, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo e disturbo ai pedoni.

Art. 20 – Lancio di sassi o altri oggetti liquidi e uso di materiali recanti molestia

E' fatto divieto in luogo pubblico o aperto al pubblico di:

a) lanciare sassi o altri oggetti;

b) Utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie sia liquide che solide e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare le persone, gli animali o i luoghi, creando pericolo o arrecando fastidio ai fruitori degli spazi pubblici.

Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche.

I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto saranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 comma 2 e art. 20 comma della Legge 689/81.

Art. 21 – Disciplina della mendicITÀ o accattonaggio

1) Fatte salve le norme in materia di benessere degli animali è sempre vietata la richiesta di elemosina con l'utilizzo o lo sfruttamento di animali di qualsiasi specie.

2) Ferma restando l'eventuale applicazione della legge penale, ove ne ricorrano i presupposti, è vietato in tutto il territorio comunale l'accattonaggio effettuato in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate e insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità, mediante l'ostentazione di piaghe, ferite, mutilazioni, simulando deformità, disabilità o malattie, con l'impiego di minori, anziani, disabili o adoperando mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

3) In tal caso si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il provento della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'articolo 20 della Legge 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima Legge.

4) Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia procedenti vanno segnalate ai Servizi sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi socio-assistenziali.

Art. 22 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1) Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2) Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

3) Al fine di prevenire il disturbo della quiete pubblica, i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub e simili) situati all'interno dei centri abitati, hanno l'obbligo:

- a) di interrompere l'utilizzo degli spazi esterni entro le ore 00.30 nelle notti successive ai giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e entro le ore 01.30 nelle notti successive ai giorni di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi affinché dopo tali orari e fino alle ore 7,00 della mattina successiva non siano prodotti rumori molesti.
- b) di espletare le operazioni di rimozione degli allestimenti temporanei esterni (tavoli, sedie e simili) qualora previsto dal provvedimento di concessione del suolo.
- c) di espletare le operazioni di rimozione dei rifiuti entro gli orari indicati alla precedente lettera a) del presente comma.

Art. 23 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1) Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo, danno o molestia alle persone o animali, danno alle cose o creare disturbo alla viabilità o comunque deteriorare immobili o cose. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2) I giochi organizzati da più persone, con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

Art. 24 – Divieto del "Writing" e della "SprayArt" - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1) Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato imbrattare o eseguire disegni, murales, scritte di qualunque genere e qualunque tecnica ivi compreso lo spray, su muri di edifici pubblici, sulle loro pertinenze, porte, manufatti o infrastrutture e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio visibile. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere concesse esclusivamente mediante atto formale rilasciato dall'Amministrazione comunale.

2) L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura "in via d'urgenza" delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, per il rapido ripristino dello stato dei luoghi rivalendosi per le spese sostenute sui responsabili, o di chi ne esercita la patria potestà o del tutore.

Art. 25 - Pulizia dei fossati

1) Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, i proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

a) i fossi e i canali di scolo i quali devono costantemente rimanere sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche nel caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti;

b) le condotte di cemento o di altro materiale sottostanti i passi privati;

c) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque;

d) fossi di confine ed i canali di scolo in aree private.

2) Le caditoie localizzate sulla pubblica viabilità devono essere libere da accumulo di materiale vegetale proveniente dalla vegetazione circostante, localizzata sulla proprietà privata.

3) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. L'Amministrazione comunale potrà imporre l'esecuzione delle opere necessarie e la rimozione, con messa a norma, attraverso specifica ordinanza. In caso di inottemperanza della citata ordinanza l'Amministrazione comunale provvede ad eseguire direttamente le operazioni necessarie, con addebito delle spese all'interessato.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE - RUMORI

Art. 26 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.

2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statuti e Regionali, e salve eventuali deroghe espressamente previste in materia, nonché l'eventuale applicazione del Codice Penale e la disciplina speciale vigente in materia è vietato a chiunque con il proprio comportamento nei luoghi pubblici e privati, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in rapporto al giorno e all'ora e dal luogo in cui il disturbo è connesso secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.

3) Sono vietati sia nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico che in quelle private, comprese le abitazioni, gli alterchi, gli schiamazzi, l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali, apparecchi radio - televisivi e apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione dei suoni e della musica, di strumenti musicali o altri mezzi di diffusione, l'utilizzo di elettrodomestici ed attrezzature di giardinaggio particolarmente rumorosi che determinino disturbo a terzi. Sono particolarmente tutelate le sottoelencate fasce orarie, con divieto di causare rumori sconvenienti e/o molesti al vicinato:

a) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 00.00 alle ore 08.00;

b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 00.00 alle ore 08.00;

c) nei giorni festivi dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 00.00 alle ore 09.00 del giorno successivo.

Durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Anche al di fuori dei predetti orari, in rapporto al giorno all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso secondo il normale apprezzamento, e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva sensoriale, per bambini, anziani, disabili soggetti svantaggiati come ipovedenti e non vedenti, è sempre vietata la produzione di rumori molesti.

4) L'impiego di macchine di giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili e artigianali svolti in economia, traslochi e manutenzioni che comportano l'utilizzo di mezzi o macchinari rumorosi devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

5) E' vietato lasciare accesi autocarri o macchine operatrici o altri mezzi al solo scopo del riscaldamento del motore anche al fine di evitare dannose emissioni di polvere.

6) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti e materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, nei giardini e nei terreni, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

La limitazione al rumore è fissata dalle disposizioni in materia di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 27 – Rumori molesti provocati da animali

1) I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali ferme restando le eventuali disposizioni contenute nelle Leggi Statuti, Regionali e nei Regolamenti Comunali, all'interno del territorio comunale devono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che questi cagionino disturbo o molestia, specie durante le ore notturne o alle prime ore del mattino alle persone, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento, che non superino la normale tollerabilità.

2) E' vietato tenere in abitazioni, immobili stabilimenti, industrie, giardini, cortili, terreni e luoghi simili od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete del vicinato specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

Art. 28 – Rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

1) Nelle strade, nelle piazze, nei luoghi aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

- 2) Agli esercizi commerciali ubicati nei centri abitati così come delimitati dalla Giunta Comunale (bar, ristoranti, discoteche, pub e simili), è vietata la diffusione di musica e l'utilizzo di impianti acustici amplificati all'esterno dei locali tutti i giorni dalle ore 00.00 alle 08.00.
- 3) Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o locale di pubblico spettacolo avendo cura di impedire che l'emissione di musica sia udibile all'esterno del locale. A tal fine il titolare del locale deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone ed evitare il disturbo alla quiete pubblica (insonorizzazione dei locali ecc.). L'organo di polizia che accerti la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria determinata dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 33 c. 2 del presente regolamento, e l'accertatore può procedere al sequestro amministrativo degli strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni, o rumori ai fini della confisca amministrativa. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per il trasporto e la custodia delle cose sequestrate.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 29 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- 1) I gestori dei locali, i titolari di autorizzazioni temporanee ai sensi degli articoli 68 e 69 TULPS, i gestori dei luoghi di ritrovo o alle attività artigianali, dove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi che causino disturbi, schiamazzi e rumori, disagi o pericoli con il loro comportamento, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti anche potenzialmente pericolosi per le persone.

Rientrano tra tali locali gli esercizi pubblici o commerciali artigianali o industriali, circoli privati o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo.

Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

- 2) L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle ore 08.00, salvo specifica autorizzazione in deroga.

Art. 30 – Rumori provocati da mestieri, attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

- 2) L'esercizio di professioni o mestieri, le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.

- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

- 4) L'esercizio delle professioni, arti e mestieri non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 31 – Qualità, igiene e decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1) Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in ambito sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande della prevenzione e della protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igienico-sanitarie.
- 2) I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi e le attività accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
- 3) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 4) E' altresì vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

CAPO V – CULTURA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 32 Iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura ed educazione alla legalità.

- 1) La Polizia Municipale del Comune di San Marcello Piteglio pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di civile convivenza, anche con incontri con la cittadinanza. A tal fine, l'Amministrazione Comunale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.
- 2) Il Comune di San Marcello Piteglio intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, culturali ed al rispetto del decoro urbano e dell'ambiente anche mediante politiche integrate di Sicurezza Urbana.
- 3) L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni, ai sensi della normativa vigente, con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni volte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità.

CAPO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Sanzioni

- 1) Le sanzioni amministrative discendenti dall'applicazione del presente regolamento sono fissate da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del L. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate, con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
- 3) Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla citata L. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Ai sensi dell'art. 13 della citata L. 689/1981 e ss.mm.ii. i soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni possono sempre accedere ai pubblici esercizi, ai locali commerciali, nonché ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e alle loro pertinenze. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e delle loro pertinenze è soggetto alla ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria come determinata dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente c.2.

Art. 34 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1) Per il caso di violazione delle norme del presente Regolamento fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato l'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.

Art. 35 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni emanate dal Comune difformi o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Cessano altresì di avere efficacia tutte le ordinanze sindacali e i provvedimenti in difformità con il medesimo.

2) Il presente Regolamento è norma speciale rispetto ai regolamenti o altri atti che trattino la materia qui censita ed entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuarsi successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni comunali.

Art. 36 – Norme finali

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.